

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 05.04.2007 N. 31

Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

pag. 193

AVVISO

Con riferimento all'istanza presentata dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) già pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 8, parte I, del 4 aprile 2007, si pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria n. 31 del 5 aprile 2007, che ha dichiarato all'unanimità ammissibile il quesito.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

05.04.2007

N. 31

Valutazione sull'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- **VISTA** l'istanza presentata, ai sensi dell'articolo 8 Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria", all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il giorno 2 aprile 2007 (come da verbale prot. 1217/2007 gab), da nove cittadini residenti in Liguria ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione stessa, per promuovere referendum abrogativo con il seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione totale in tutto il suo articolato della legge regionale 20 febbraio 2007 n.7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)";
- **VISTO** l'articolo 8 della Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria", di seguito denominato Statuto, che disciplina il referendum abrogativo di leggi regionali;
- **VISTO** l'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 1977 n.44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari"), che regola le modalità per promuovere il referendum ed, in particolare, prevede che i cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia e che i promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
- **VISTI** i commi 3 e 4 dell'articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell'iniziativa popolare e del referendum, in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta Statutaria, che ne accerta la legittimità ed, altresì, la chiarezza e l'univocità del quesito referendario;
- **VISTI** gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente alla Consulta statutaria ed alle funzioni dalla stessa svolte;
- **VISTA** la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria);
- **CONSIDERATO** che la Consulta Statutaria di cui all'articolo 74 dello Statuto, pur istituita con legge regionale 19 del 2006, non è ancora costituita e che conseguentemente deve essere considerata tuttora operante la precedente disciplina di cui alla citata legge regionale 28 novembre 1977 n. 44;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale 44 del 1977, sulla ammissibilità del referendum abrogativo si pronuncia, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- **CONSIDERATO** che le norme procedurali sono di stretta interpretazione e che pertanto gli articoli richiamati della legge regionale 44 del 1977 continuano a trovare applicazione fino alla effettiva costituzione della Consulta statutaria;
- **VISTO** l'articolo 10 dello Statuto, che ai commi 1 e 2 individua i limiti oggettivi dei referendum, disponendo che i referendum non sono ammessi, oltre che sulle disposizioni statutarie, nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesag-

gistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie;

- **VISTA** la legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);
- **RITENUTO** che la legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) non disciplini materie escluse dall'assoggettabilità a referendum abrogativo dal richiamato articolo 10 dello Statuto;
- **RITENUTO** che il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale in tutto il suo articolato, debba ritenersi chiaro ed univoco;
- **RITENUTO** che, conseguentemente, per le ragioni esposte, l'istanza referendaria sia da ritenere ammissibile;
- **A VOTI** unanimi;

DELIBERA

- di dichiarare l'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) presentata il 2 aprile 2007, poiché la stessa non disciplina materie escluse dal referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e perché il quesito proposto, inequivocabilmente diretto alla abrogazione dell'intera legge regionale, è da ritenere chiaro ed univoco;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Traverso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Giacomo Ronzitti